



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROTONDO GENNARO

Nella seduta del 29/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 22 giugno 2008, il cliente stipula con la resistente, mandataria di altra banca, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 38.100,19, da restituire in n. 120 rate da € 320,00 ciascuna. L'importo così quantificato è comprensivo di € 2.802,55 per "commissioni mandataria", € 768,00 per "commissioni agente/mediatore", € 150,00 per "oneri e spese" e complessivi € 4126,82 per premi assicurativi a copertura dei rischi "vita" ed "impiego".

Il prestito viene anticipatamente estinto – in corrispondenza della 54^a rata di ammortamento – senza che il cliente abbia beneficiato della prescritta riduzione del costo del credito, circostanza invano contestata in sede di reclamo (del 26 giugno 2013), per il tramite del legale.

In riscontro al reclamo, con nota 9 luglio 2013, l'intermediario eccepisce:

- in via preliminare che il contratto risale al 2008, ossia ad epoca anteriore alla normativa che disciplina la materia (identificata nel Comunicato di Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e nel d.lgs. n. 141/2010);
- di aver decurtato dal debito residuo, in sede di conteggio per anticipata estinzione, € 165,00 per "commissioni di gestione";



– il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste di rimborso dei premi assicurativi e delle “commissioni agente/mediatore”, per le quali invita il ricorrente a rivolgersi alla società assicuratrice e all’agente intervenuto.

Con ricorso dell’11 luglio 2013, quindi, il ricorrente lamenta dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario una violazione delle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle che impongono la chiarezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali, non essendo stata applicata alcuna riduzione relativamente al periodo non goduto. Allo scopo di valutare concretamente e correttamente l’entità dei costi da retrocedere, invoca l’applicazione del criterio di calcolo proporzionale, rispetto alle voci contrattuali riportate alla durata del finanziamento.

Il ricorrente – tramite legale – chiede, previo accertamento, la condanna della resistente “al pagamento della somma complessiva di € 4.151,00 (3.986,00 al netto di € 165,00 già rimborsati in sede di conteggio estintivo) (...) al pagamento degli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del finanziamento (...) ad una somma equitativamente disposta a titolo di spese per l’assistenza difensiva” espletata con riferimento al reclamo e al ricorso.

In sede di controdeduzioni, la banca resistente preliminarmente argomenta che il contratto, concluso nel 2008 (in epoca anteriore alla comunicazione di Banca d’Italia del 2009 e alle nuove disposizioni in materia di trasparenza ex d.lgs. 141/2011), è conforme alla normativa di trasparenza all’epoca vigente, in virtù della quale, all’atto dell’estinzione, si è provveduto alla restituzione della porzione di interessi come previsto nel d.P.R. n. 180/1950 e reg. attuativo.

Nel merito, la resistente ribadisce che, in sede di conto estintivo, sono stati scontati gli interessi compensativi scalari e che ha provveduto a compensare il cliente “corrispondendo la (...) somma di € 177,50 quale rimborso commissione di gestione”. Precisa di non dovere null’altro e che, tra le altre voci indicate in contratto, risultano somme dovute all’agente e riscosse per un servizio completamente reso (attività di promozione per la conclusione del contratto). In ordine alle commissioni di intermediazione finanziaria, evidenzia che le stesse costituiscono l’unica attività per la quale ha percepito un compenso per i servizi prestati, rivestendo il ruolo di mandataria di altra banca nella stipulazione del contratto oggetto del ricorso. Per quanto riguarda la richiesta di rimborso dei costi assicurativi, sottolinea che beneficiaria della stessa è la banca mandante ed invita il ricorrente a rivolgersi alla compagnia assicurativa, ai sensi dell’art. 22, comma 5-*quater*, legge n. 221/2012.

DIRITTO

La questione all’esame del Collegio concerne la mancata restituzione della quota non maturata di commissioni e premio assicurativo a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

La domanda avanzata dal ricorrente, come più volte ricordato da questo Collegio, trae il proprio fondamento dal principio dell’equa riduzione del costo del finanziamento, la cui portata è costitutiva dell’intera regolamentazione dei contatti di credito al consumo, tant’è che esso era già presente nel testo unico bancario prima della novella intervenuta nel 2010 (art. 125, comma 2, t.u.b. nel testo previgente).

Ne consegue che risultano prive di fondamento le osservazioni svolte dall’intermediario convenuto, il quale ritiene insussistente qualsiasi diritto al rimborso, posto che al momento dell’estinzione del contratto *de quo* non erano ancora entrati in vigore né l’art. 125-*sexies* t.u.b., né le istruzioni della Banca d’Italia. Del resto, le indicazioni rivolte dall’autorità di



vigilanza agli operatori del comparto delle cessioni del quinto e delle operazioni assimilate sono da ritenere assumere meramente ricognitive delle disposizioni di legge e conformative dell'operato degli intermediari, i quali sono stati sollecitati ad una più stringente applicazione delle norme, sia in fase di redazione del contratto, sia di adempimento dell'obbligo restitutorio conseguente all'estinzione anticipata dei prestiti. Le condotte così raccomandate potevano essere assunte già prima delle istruzioni del 2009 e del 2011, con la conseguenza che il rimborso delle voci commissionali, proporzionalmente commisurate alla vita residua dei finanziamenti, costituiva un preciso obbligo gravante sui finanziatori già prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies t.u.b. (e, quindi, anche con riguardo ai contratti stipulati antecedentemente, in particolare se estinti successivamente). Su tali basi, i Collegi di questo Arbitro hanno ribadito più volte che sono applicabili, anche in casi come quello in esame, gli indirizzi della Banca d'Italia che – discriminando in linea di principio costi volti a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito, c.d. *up front*, e attività legate all'intero svolgimento del rapporto negoziale, c.d. *recurring* (che dovrebbero essere chiaramente indicati nelle clausole contrattuali) – stabiliscono un obbligo restitutorio di queste ultime, nella parte connessa alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto.

Dalla documentazione versata in atti, emerge che le voci relative alle “commissioni mandataria” e a quella dell’“agente/mediatore” (D1 e D2) appaiono remunerative di attività non sicuramente tutte prodromiche alla conclusione del contratto. Peraltro, e si tratta di circostanza dirimente ai fini dell'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di tali voci, il soggetto intervenuto – secondo la resistente – in qualità di “agente” (a cui la commissione è stata retrocessa) ha speso l'identificativo di iscrizione all'albo dei mediatori creditizi (pur risultando inserito anche nell'albo degli agenti) e ha sottoscritto il contratto su procura speciale della società finanziaria. Al riguardo, si rammenta che il mediatore creditizio, iscritto nell'albo di cui all'art. 16 della legge n. 108/1996, è definito come “colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (art. 2 del d.P.R. n. 287/2000). La medesima disciplina precisa che “i mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito”. Difatti, nel Comunicato della Banca d'Italia del 9 settembre 2002 viene precisato che “ai fini dell'inquadramento dei mediatori creditizi nell'ambito della disciplina dell'operatività bancaria fuori sede, si fa presente che l'attività di mediazione – mentre risulta incompatibile, per le proprie caratteristiche di neutralità e indipendenza, con quella di promozione – presenta profili di analogia con il collocamento di finanziamenti per conto di una banca. Si ritiene, infatti, che entrambe le attività possano consistere nella raccolta di richieste di finanziamento firmate dal cliente, nel compimento di una prima istruttoria e nell'inoltro delle domande di fido alla banca. L'elemento distintivo tra mediazione e collocamento si rinviene nella richiamata caratteristica di neutralità e indipendenza della mediazione, che la differenzia rispetto all'attività di collocamento, la quale tipicamente si basa su uno specifico incarico conferito dalla banca per favorire la diffusione dei propri prodotti e servizi presso la clientela”.

La sussistenza del duplice (e confliggente) ruolo rivestito dal mediatore creditizio (quale procuratore speciale, da una parte, e mediatore dall'altra) rende, dunque, superabile anche l'osservazione relativa al fatto che sia stato il ricorrente a conferire uno specifico incarico di assistenza e consulenza nel reperimento di istituti bancari con i quali



sottoscrivere il contratto di finanziamento: la sottoscrizione dello stesso in nome e per conto dell'intermediario resistente, infatti, è avvenuta in esecuzione di uno specifico mandato da parte di quest'ultimo, con previsione della spendita del nome, privando così il mediatore stesso del requisito della imparzialità, tradizionalmente assunto – come sopra rilevato – quale caratteristica distintiva della sua figura e del suo operato professionale. Circostanza, questa, che priva di sostanziale giustificazione causale il pagamento della commissione contrattualmente stabilita, con la conseguenza che la somma versata dal ricorrente dovrebbe essere valutata alla stregua del pagamento dell'indebitato, con il connesso diritto alla integrale restituzione della stessa (Collegio di Napoli, decisione n. 3191/13; decisione n. 388/2011; si v. anche Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382).

Essendone stato complessivamente richiesto il rimborso in applicazione del metodo proporzionale al periodo non goduto, in osservanza del principio della domanda, il ricorrente, con riguardo a tutte le commissioni in questione, ha diritto al rimborso di un ammontare che, secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis*, risulta di € 1.376,40 (al netto di € 165,00 restituiti in sede di conteggio estintivo) ed € 422,40.

Analogamente, il ricorrente ha diritto al rimborso, sempre relativamente al periodo residuo del finanziamento, della voce "spese e oneri" (E), in quanto la descrizione della stessa fa palese riferimento a oneri remunerativi di attività sia *up front* che *recurring*, con conseguente opacità della disposizione contrattuale. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Arbitro, le commissioni bancarie e finanziarie, nelle ipotesi di scarsa trasparenza delle disposizioni contrattuali circa la natura delle singole voci di costo e/o dei criteri di calcolo, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto (v., tra le tante, Collegio di Napoli, dec. n. 1034/13; Collegio di Milano, dec. n. 776/2012). L'applicazione del criterio proporzionale determina, con riferimento a tale voce, un importo da restituire pari a € 82,50.

Da ultimo, residua la domanda relativa al rimborso dei premi assicurativi, anche rispetto alla quale le deduzioni dell'intermediario resistente appaiono prive di fondamento: l'intervenuta normativa del 2012, sostanzialmente conforme a quanto già desumibile in virtù della disciplina previgente (cfr. regolamento Isvap n. 35/2012), sancisce a livello normativo il principio del collegamento negoziale tra polizza assicurativa e contratto di finanziamento. L'affermazione che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la quota residua del premio integralmente corrisposto rimarrebbe priva di giustificazione sul piano causale, determinando così l'obbligo del rimborso in capo alla compagnia assicuratrice, nella qualità di controparte del rapporto negoziale non può essere accolta. Come più volte ribadito da questo Collegio, infatti, la disciplina normativa del 2012 non incide sotto il profilo della legittimazione, nel senso che non individua il soggetto tenuto alla restituzione della quota non maturata del premio (nella specie, le compagnie di assicurazione); al contrario, nel confermare la sussistenza del collegamento negoziale e il rapporto di accessorietà che lega il contratto assicurativo a quello di finanziamento determina che la domanda restitutoria possa essere avanzata legittimamente nei confronti dell'intermediario, nella sua qualità di collocatore della polizza associata al prestito (peraltro, obbligatoria nel caso di operazioni contro cessione del quinto della retribuzione: cfr. da ultimo dec. nn. 3805; 3354; 2817/2013). Va pertanto riconosciuto il diritto alla restituzione della quota non maturata dei premi assicurativi corrisposti dal ricorrente, pari ad euro. € 2.033,70 ("rischio vita") e € 266,00 ("rischio impiego").

Alla luce (e nei limiti complessivi) della domanda, l'ammontare da rimborsare ammonta, quindi, a euro 4.151,00, cui vanno sommati gli interessi legali a far data dal reclamo, nonché il ristoro per le (da reputare nel caso concreto necessarie) spese di assistenza legale, equitativamente determinate in euro 200,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione del complessivo importo di euro 4.151,00, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura di euro 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI